

il regio avvocato generale erariale e l'Amministrazione ferroviaria, decideranno d'accordo i ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Nel caso in cui sia evocata in giudizio l'Amministrazione dello Stato cumulativamente come esercente e come proprietaria, la difesa sarà affidata alle regie Avvocature erariali, che prenderanno gli opportuni accordi con gli Uffici del servizio legale ferroviario.

Quando in giudizio voglia dedursi la illegittimità della rappresentanza, siffatta eccezione deve, a pena di decadenza, proporsi innanzi al primo giudice e prima di qualsiasi deduzione di merito.

Purchè consti della loro qualità, i funzionari appartenenti agli Uffici del servizio legale ferroviario, non hanno bisogno di speciale mandato per assumere il patrocinio delle ferrovie dello Stato innanzi qualunque magistratura del Regno.

Al primo comma dell'articolo, Governo e Commissione propongono di sostituire il seguente:

« Spetta al servizio legale presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la consulenza, la rappresentanza ed il patrocinio contenzioso in tutte le controversie dipendenti dal contratto di trasporto e da atti, provvedimenti e contratti di lavori e forniture relativi allo esercizio ferroviario; nelle controversie relative alle responsabilità per danni patiti da terzi a causa dell'esercizio medesimo; nonchè nelle controversie relative a' dritti ed obblighi del personale ferroviario ».

Intorno a questo articolo aveva anche chiesto di parlare l'onorevole Alessio per dar ragione del seguente emendamento da lui presentato:

« Sostituire al primo comma, alle parole: dipendenti dal contratto di trasporto e dai contratti di lavori e forniture relativi all'esercizio ferroviario, le parole: dipendenti dal contratto di trasporto e da atti, provvedimenti e contratti per lavori e forniture relativi all'esercizio ferroviario ».

L'onorevole Alessio non è presente: e ad ogni modo il suo emendamento è già stato accolto.

Anche l'onorevole Pescetti fa una proposta: quella di sopprimere il quarto comma dell'articolo. Vi insiste onorevole Pescetti?

PESCETTI. Vorrei sapere se il Governo l'accetta.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. No, no.

PESCETTI. Allora non vi insisto.

PRESIDENTE. Dimodochè l'articolo rimane approvato.

(È approvato).

#### Art. 78.

Delle sedi di Compartimenti la difesa dell'Amministrazione è affidata, di regola, agli Uffici del servizio legale.

Fuori le sedi di detti Uffici il patrocinio delle liti che interessano le ferrovie dello Stato sarà, di regola, affidato a delegati ammessi in albo speciale, che verrà redatto per ciascuna sede di Tribunali, Corti d'appello o Corti di cassazione. La trattazione delle cause, potrà essere continuata negli altri stadi di giurisdizione dal delegato cui fu affidata in principio.

Gli albi dei difensori delegati saranno, per effetto della presente legge, approvati dal Consiglio di amministrazione su parere di una Commissione per ciascuna sede di Compartimento.

Detta Commissione sarà composta del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello, del regio avvocato erariale, del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e del capo dell'ufficio legale ferroviario della sede del Compartimento.

Saranno preferiti per detta iscrizione quegli attuali avvocati delegati ferroviari o delegati erariali che si reputeranno più idonei al patrocinio delle liti ferroviarie. Il numero degli iscritti nell'albo sarà determinato in seguito a parere della Commissione suddetta ed in proporzione ai bisogni del servizio. In caso di vacanze, ne sarà data pubblica notizia.

Le norme che regolano la difesa delegata di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, sono estese anche all'Amministrazione ferroviaria specialmente per quanto dispongono pel divieto di assumere cause contro le altre amministrazioni dello Stato, pel vincolo di dipendenza verso l'ufficio delegante, e per l'obbligo di accettare le liquidazioni delle proprie competenze così come fatte dall'ufficio delegante.

Spetta a' capi degli Uffici legali di scegliere caso per caso fra gl'iscritti nell'albo il delegato a trattare ogni singola causa, non ritenuta a difesa diretta, tenendo conto delle relative attitudini e di un'equa distribuzione degli incarichi.

Sulla proposta dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, può il ministro dei la-